Scuola di Cittadinanza 2022
Torino – Cuneo

10 Marzo, 16-19, *L'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole: la laicità tra autonomia e responsabilità,* Tavola rotonda e confronto (interventi di Alessandra Algostino, Roberto Cavallo Perin, Eva Desana, Anna Poggi, Maria Chiara Ruscazio)

Intervento prof. ssa Eva R. Desana

Laicità e insegnamento dell'educazione civica

L'educazione civica: *case study* sulla laicità dello Stato

- L'insegnamento dell'**educazione civica** è stato recentemente introdotto, con una propria fisionomia (dimezzata?) dalla recente legge **20 agosto 2019, n. 92**
- È una materia **trasversale**: dalla Costituzione, alla cittadinanza digitale, dall'educazione, alla salute, dalla tutela dell'ambiente, al rispetto per gli animali (nuovi artt. 9 e 41 Cost.), dalla valorizzazione dei beni comuni, alla protezione civile…
- È una materia laica per eccellenza, perché riguarda lo Stato e la formazione del *cives*, dei cittadini e delle cittadine
- In alcune scuole sono stati coinvolti anche i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica (IRC)
- Le ragioni? È una scelta conforme alla Costituzione?

L'educazione civica come materia curriculare…

- L'educazione civica è stata concepita dalla recente legge **20 agosto 2019, n. 92** come un *pot-pourri*… (art. 3): dalla Costituzione e cittadinanza (art. 4), alla cittadinanza digitale (art. 5), dall'educazione, alla salute, dalla tutela dell'ambiente, all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal rispetto per gli animali, alla valorizzazione dei beni comuni, dal contrasto alle mafie, alla protezione civile… il tutto in 33 ore!
- L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste al d.lgs. n. 62 del 2017 e dal D.p.r. n. 122 del 2009; «*il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica*» (art. 2 co. 7)

Intento e tecnica…

- Intento del legislatore è certamente lodevole: l'educazione civica «*contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri*» (art. 1, 1° co. l. 92/19)
- La tecnica legislativa è ampiamente migliorabile…
- La pochezza degli investimenti dedicati è emblematica… al coordinatore/coordinatrice non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti

insomma le solite «nozze con i fichi secchi»!

I/le docenti…

- L'educazione civica dovrebbe essere insegnata da docenti formati sulla specifica materia e selezionati con un pubblico concorso su quella materia…
- Purtroppo non è così… Questa lacuna è grave
- In teoria, è parzialmente colmata in quanto «*nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia*» (art. 2, 4° co. l. 92/19)
- Se però mancano tali docenti, è affidato agli altri docenti e si individua un coordinatore…

segue…

- Quali docenti allora possono impartire l'insegnamento di educazione civica?
- E in particolare, gli incaricati e le incaricate dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) possono essere coinvolti/e nell'insegnamento dell'Educazione civica?
- La questione non è affrontata dalla legge e non ci sono indicazioni al riguardo, né nelle Linee Guida, né nelle FAQ del MIUR

https://www.istruzione.it/educazione_civica/domandeerispostte.html

- Va quindi risolta applicando i principi generali

La natura dell'IRC

- L'insegnamento della religione cattolica è l'insegnamento della "dottrina" di una specifica chiesa, come stabilito dalle parti contraenti del Concordato
- non è quindi un insegnamento di "scienze delle religioni" (storia, sociologia, antropologia, arti, teologie comparate)
- è un insegnamento facoltativo, come statuito in più occasioni dalla Corte Costituzionale
- non opera in modo pieno la garanzia della libertà dell'insegnamento di cui all'art. 33 Cost. e della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., e tanto in virtù delle regole concordatarie

I principi della Corte Cost.

- Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203

«… *La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalenti sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa,* ***quando dinanzi all'insegnamento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile****, nella sua serietà e impegnatività di coscienza,* ***ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche****.*

Segue

- Segue

«Lo Stato è obbligato, in forza dell'Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: ***solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo.***

Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa ***è uno stato di non-obbligo****. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione.»*

E ancora …

- Corte Cost., 14 gennaio 1991, n. 13

«Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, ***l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva ed una negativa****: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa.»*

Segue…

- Segue

«E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione.

Lo 'stato di non-obbligo' vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.

5. Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo 'stato di non-obbligo' può comprendere, tra le altre possibili, ***anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola****.»*

Corollari sulla natura dell'IRC…

Ne discende che l'**IRC** (inteso come "materia", cioè come campo del sapere) si distingue da ogni altra materia (considerata come campo del sapere) **almeno sotto tre profili**.

- dal punto di **vista oggettivo**, per quanto concerne il suo specifico contenuto (determinato dalla tradizione e dal magistero della Chiesa cattolica)
- per quanto riguarda **lo scrutinio a cui è soggetta,** poiché il suo contenuto non è (a differenza di tutti gli altri campi dello scibile) liberamente determinabile - nei suoi confini e nei suoi contenuti – dallo scienziato in base ai criteri che lo rendono tale, ma è determinato dall'asseveramento proveniente dall'ente dal quale è prodotta, ovvero la Chiesa cattolica

segue…

- Con riferimento allo ***status* dei docenti**: lo *status* degli insegnanti di religione cattolica è diverso da quello dei docenti ordinari: la loro nomina avviene d'intesa con l'ordinario diocesano e tali insegnanti sono sottoposti a sorveglianza e valutazione dell'autorità ecclesiastica sul loro operato, con attenuazione dei principi costituzionali che sanciscono la libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e di insegnamento (art. 33 Cost.), e tanto in virtù delle regole concordatarie; ove le idee del docente (o perfino la sua condotta nella vita privata, ad es. convivenza *more uxorio*) non fossero conformi alla dottrina della Chiesa cattolica l'ordinario diocesano potrebbe avviare l'iter per la revoca del docente…

Le norme al riguardo…

- Ai sensi del n. 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (Accordo ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121) l'insegnamento della religione cattolica «*è impartito- in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni- da insegnanti* ***che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica****, nominati,* ***d'intesa con essa****, dall'Autorità scolastica*»
- Anche nei casi in cui è previsto il concorso per gli insegnanti di IRC lo *status* è diverso perché è diverso il contenuto dell'accertamento da parte dello Stato…

Segue. La legge n. 186 del 2003

- Art. 3, co. 5. l. n. 186 del 2003, legge *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.*
- «*Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e* ***con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica***».
- In altre parole la conoscenza della materia di insegnamento (IRC) in capo all'insegnante della religione cattolica non viene effettuata dallo Stato, ma dall'ordinario diocesano…

Segue. La legge n. 186 del 2003

art. 5, co., 2. «*Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.*»

La conoscenza della materia insegnata non è oggetto di verifica da parte dello Stato, ma solo da parte della Chiesa…

…e l'insegnamento dell'educazione civica?

L'educazione civica, per come è disegnata dalla l. 92 del 2019,

- è una materia obbligatoria
- ha un suo specifico contenuto, pur nell'ampiezza e trasversalità dei temi,
- va svolta durante il monte orario obbligatorio per tutti gli allievi e allieve
- deve quindi essere insegnata da docenti, selezionati per concorso e chiamati a sottoporla a libera interpretazione scientifica, in base ad una specifica autorizzazione che essi hanno ricevuto dallo Stato (ove possibile riguardo a quella materia)

segue…

- gli insegnanti di IRC sono docenti dell'orario obbligatorio di tutti gli allievi e allieve? Non lo sono per chi non si avvale dell'insegnamento, dal momento che - come insegna la Corte Cost.- chi non si avvale deve poter uscire
- I docenti di IRC possono valutare i non avvalentisi? No, in ragione della loro investitura che confligge con il diritto dei non avvalentisi a non essere valutati da un docente che riceve un'investitura dalla Chiesa
- E, soprattutto, l'educazione civica è, alla pari delle altre materie soggetta in modo pieno ai precetti costituzionali della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), senza condizionamenti

Corollari…

- Le diocesi possono invece esperire un controllo sui docenti di religione cattolica in ragione del fatto che nella Santa Sede non vige la Costituzione italiana ed essendo l'insegnamento di religione cattolica nella scuola pubblica il portato dell'accordo concordatario tra Stato e Chiesa -e quindi di una sorta di trattato internazionale tra due Stati sovrani- è ammessa tale ingerenza in considerazione dell'esigenza di rispettare le norme del trattato
- Siffatta ingerenza non è però giustificabile in relazione a materie diverse dall'insegnamento della religione cattolica per le quali si riespandono appieno i precetti costituzionali

Conclusioni…

- L'educazione civica è parificata alle altre materie di insegnamento obbligatorie per tutti gli allievi e le allieve e deve pertanto essere impartita esclusivamente da docenti il cui operato sia soggetto alla piena operatività dei precetti costituzionali (libertà di pensiero e di insegnamento) e che siano selezionati mediante concorso pubblico con un accertamento da parte dello Stato esteso alla conoscenza della materia
- Questa soluzione non determina né discriminazioni né censure rispetto agli insegnanti titolari dell'IRC; al contrario si introdurrebbe un *vulnus* ai precetti costituzionali laddove si consentisse di impartire l'insegnamento di una materia curriculare, benché trasversale quale l'Educazione civica, ad un insegnante il cui *status* è diverso da quello dei docenti selezionati per concorso e liberi di manifestare in modo pieno le loro opinioni ai sensi degli artt. 21 e 33 Cost.

auspicio…

- Sarebbe auspicabile, laddove manchino docenti abilitati e abilitate nelle materie giuridiche, un costruttivo confronto con i Dipartimenti di Giurisprudenza per meglio individuare il contenuto di questo insegnamento fondamentale e provare a costruire un programma coordinato delle 33 ore dedicate all'insegnamento dell'educazione civica…
- non può mancare, fra i diversi temi, quello dell'equilibrio fra i generi (art. 3 Cost.) e quello dell'educazione alla sessualità, altro tema 'laicissimo' che forse è rimasto un po' in ombra a causa di un progressivo appannamento dello stesso concetto di laicità dello Stato, concetto che dobbiamo però ribadire, nell'interesse dello Stato e dei suoi cittadini e cittadine…

Qualche consiglio di lettura…

- S. Rodotà, *Perché laico*, Ed. Laterza, 2009
- AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia, Quaderni laici,* Ed. Claudiana, n. 0 del 2009
- AAVV, *Le materie invisibili. Per una didattica laica, Quaderni laici,* Ed. Claudiana, n. 9 del 2013
- AA.VV., Per una riscossa laica, Ed. Micromega, n. 3 del 2013
- *Laicità. Domande e risposte in 38 interviste,* Ed. Claudiana, 2003

Grazie per l'attenzione!

Prof.ssa avv.ta Eva R. Desana

Università di Torino- Dipartimento di Giurisprudenza

Comitato di gestione del CIRSDe

eva.desana@unito.it